

TI_GERICHTE 12.2023.31 vom 24. Mai 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.31

FR: TI_GERICHTE 12.2023.31 du 24 mai 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2023.31 del 24 maggio 2023

Regeste

Scioglimento di una società anonima per lacune organizzative, sanatoria solo parziale; obbligo di iscrizione di qualsiasi cambiamento nel Registro di commercio

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.05.2023 12.2023.31

Scioglimento di una società anonima per lacune organizzative, sanatoria solo parziale; obbligo di iscrizione di qualsiasi cambiamento nel Registro di commercio

Incarto n. 12.2023.31 Lugano 24 maggio 2023 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Fiscalini, presidente vicecancelliera: Bellotti sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.173 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con notificazione 20 giugno 2022 dall' AO 1 contro AP 1 chiedente l'adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di un ufficio di revisione abilitato; nell'ambito della quale il Pretore, con decisione 8 febbraio 2023, ha pronunciato lo scioglimento della società, ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ; insorgente la convenuta con impugnativa del 24 febbraio 2023, con cui ha chiesto di annullare il suo scioglimento a fronte dell'avvenuto ripristino della situazione legale; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto: 1. Costatata una lacuna organizzativa della società AP 1, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 seg. CO), l'Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: "URC") l'ha diffidato, tramite raccomandata 20 dicembre 2021, a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 939 cpv. 1 CO). La raccomandata è ritornata all'URC con la dicitura " Il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato ", attestando pure l'irraggiungibilità della società al suo domicilio legale in contrasto con quanto sancito dagli art. 2 lett. b e 117 ORC. 2. Con un'e-mail del 21 febbraio 2022 la società ha postulato una proroga del termine di sanatoria. L'URC ha accolto la richiesta il giorno stesso, prorogando il termine di 30 giorni. 3. Scaduto infruttuosamente il termine e costatata l'inazione della società, l'URC ha reiterato la diffida mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio ("FUSC") del 6 maggio 2022, con cui invitava la società a sanare le lacune relative alla composizione dei suoi organi, alla rappresentanza e al domicilio legale entro 30 giorni e a notificargli la pertinente iscrizione nel registro di commercio. 4. In assenza di riscontri, con notifica 20 giugno 2022 l'URC ha deferito il caso al giudice, come previsto dall'art. 939 cpv. 2 CO. 5. Il 23 giugno 2022 il Pretore, in applicazione dell'art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un ultimo termine scadente il 14 luglio 2022 per ripristinare la situazione legale. 6. Con scritto 9 settembre 2022, l'URC ha comunicato al Pretore che la

AP 1 aveva spostato la propria sede statutaria da _____ a _____, allegando l'estratto RC aggiornato della società. 7. Preso atto che la società permaneva priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata, con decisione 8 febbraio 2023 il Pretore ne ha pronunciato lo scioglimento e la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell'art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, prescindendo dal prelievo di spese processuali. 8. Con "reclamo" del 24 febbraio 2023 con richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, la società ha rilevato che la sua assemblea generale, in data 20 febbraio 2023, ha rinunciato alla revisione limitata, annettendo al gravame il relativo verbale e la dichiarazione di rinuncia sottoscritta il 21 febbraio 2023 e postulando conseguentemente di annullare il suo scioglimento, con protesta di tasse, spese e ripetibili. 9. Il 28 febbraio 2023 il presidente di questa Camera ha informato la ricorrente che il suo gravame sarebbe stato trattato quale appello, che prevede per legge (art. 315 cpv. 1 CPC) l'effetto sospensivo. 10. L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nell'ambito della procedura sommaria (art. 250 lett. c CPC), il termine di impugnazione (non sospeso dalle ferie giudiziarie) è di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 314 cpv. 1 CPC). 11. Nel caso concreto il gravame, in considerazione del valore litigioso (da determinare in base al valore della società interessata e qui assimilabile, in assenza di migliori indicazioni, al suo capitale sociale di fr. 100'000.-), viene come detto trattato quale appello, tenuto conto che l'insorgente non è patrocinata da un legale e che il giudizio pretorile non contiene, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 238 lett. f CPC, alcuna indicazione dei mezzi di impugnazione. Inoltrato il 24 febbraio 2023 avverso la decisione 8 febbraio 2023, notificata il 15 febbraio seguente, esso è senz'altro tempestivo. 12. Come già ricordato alla società nell'ambito della diffida a lei destinata, il ripristino della situazione legale imponeva, alternativamente, la nomina di un ufficio di revisione abilitato o la rinuncia alla revisione limitata e, cumulativamente, la notifica della pertinente iscrizione al registro di commercio. Difatti, giusta l'art. 933 cpv. 1 CO (equivalente, nella sua versione attuale, all'art. 937 vCO), ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. Sussiste in altre parole, per la società attraverso i suoi organi e rappresentanti (art. 17 ORC), un obbligo legale di notificazione. 13. Ora, a distanza di oltre 17 mesi dall'apertura del procedimento da parte dell'URC, la società non risulta avergli mai notificato la rinuncia alla revisione limitata (né essa lo ha mai preteso): il registro, come ben evincibile dall'estratto societario, non riporta alcuna modifica e contiene tutt'ora la vecchia iscrizione. Ne deriva che la lacuna societaria non può considerarsi sanata (malgrado quanto deciso nel corso dell'assemblea tenutasi il 20 febbraio 2023) e che l'impugnativa non può pertanto trovare accoglimento. 14. Le spese processuali vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale dell'appellante risultante a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 6) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Non si assegnano ripetibili. 15. Essendo la presente causa trattata nella procedura sommaria, il giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG). Per questi motivi, richiamati, per le spese, l'art. 106 CPC nonché la LTG, decide: 1. L'appello 24 febbraio 2023 di AP 1 è respinto. § Di conseguenza, la decisione 8 febbraio 2023 della Pretura del Distretto di Riviera (inc. n. SO.2022.173) è confermata. 2. Le spese processuali d'appello di fr. 500.-, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili. 3.

Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera e all'Ufficio fallimenti di Mendrisio Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.